

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 15 luglio 2025, n. 367
ANNI D'ORO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE (P.iva 04834800759) – Dichiarazione di decadenza, ai sensi dell'art. 3 comma 3 lett. C) e dell'art. 9 comma 4 lett. c) della LR 9 del 2017, dell'autorizzazione al funzionamento rilasciata con Determinazione del Registro Generale n. 670 del 19/09/2017 e successivamente confermata con Determina n. 837 del 21/11/2017, da parte dell'Area 1 - Affari Generali e Servizi alla Persona del Comune di Arnesano (LE), in riferimento alla Residenza sociosanitaria assistenziale (ex art. 66 del Regolamento Regionale n. 4/2007), di titolarità della Anni d'Oro Società Cooperativa Sociale, ubicata in Arnesano (LE) Via Materdomini n. 79 con una capacità ricettiva di 12 posti letto e per l'effetto dichiarare la decadenza tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la D.G.R. n. 1466 del 15 settembre 2021 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 26 del 26/07/2024 di ulteriore proroga incarico di direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizione di Fragilità della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta afferente al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;

Vista la D.G.R. n. 1295 del 26/09/2024 recante "*Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturali*";

Vista la D.G.R. n. 582 del 30/04/2025 ad oggetto: "*Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0" e ss.mm.ii.. Proroga degli incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale.*"

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 013/DIR/2025/00019 del 23/05/2025 di proroga degli incarichi di Direzione dei Servizi delle Strutture della Giunta regionale al 31/07/2025, in attuazione della D.G.R. n. 582 del 30/04/2025;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta e successiva D.G.R. n. 918 del 27/06/2025 di proroga degli

incarichi di Direzione delle Sezioni dei Dipartimento della Giunta regionale al 31/07/2025;

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dai funzionari istruttori, e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

La L.R. 2 maggio 2017 n. 9 e smi avente ad oggetto *“Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”*, stabilisce:

All'art 3 commi 1 e 3 - Compiti della Regione:

“1. La Regione con appositi regolamenti:

a) individua gli ambiti territoriali in cui si riscontrano carenze di strutture o di capacità produttive ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), ai fini della verifica di compatibilità del progetto, propedeutica all'autorizzazione alla realizzazione, nonché il fabbisogno di assistenza e gli standard per la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private, ai fini dell'accreditamento istituzionale; procede a eventuali rimodulazioni della rete dei presidi ospedalieri pubblici e privati;

b) stabilisce i requisiti per l'autorizzazione all'esercizio e i requisiti per l'accreditamento istituzionale.

(omissis)

3. Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo):

a) rilascia il parere favorevole di compatibilità ex articolo 8-ter del d.lgs. 502/1992, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di cui all'articolo 7;

a bis) applica le sanzioni di cui all'articolo 14 per le strutture di propria competenza e, nei casi previsti dalla legge, la decadenza dall'autorizzazione all'esercizio;

c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento. In presenza di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza è data comunicazione ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

All'art. 9 comma 4 - Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'esercizio e decadenza:

“4. La decadenza dall'autorizzazione all'esercizio è dichiarata, oltre ai casi previsti dalla presente legge, nelle ipotesi di:

a. esercizio di un'attività sanitaria o socio-sanitaria diversa da quella autorizzata;

b. estinzione della persona giuridica autorizzata;

*c. **rinuncia del soggetto autorizzato;***

d. trasferimento del complesso organizzato di beni e/o persone in assenza del provvedimento di cui al comma 2;

e. inutile decorso del periodo di cui al comma 3.”

Con Regolamento Regionale n. 4 del 2019 ad oggetto: *“Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti - Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento - Centro diurno per soggetti non autosufficienti”* la Regione ha definito i requisiti da possedere per ottenere la conferma dell'autorizzazione all'esercizio e quelli di qualificazione per l'accreditamento.

Lo stesso RR 4 del 2019 ha inoltre definito le modalità di transizione e di adeguamento delle strutture che intendevano convertire l'autorizzazione rilasciata ai sensi della previgente normativa (RR 4 del 2007) alla nuova normativa prevedendo all' art 12.1 *“Disposizioni transitorie”* che:

“a) La giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, approva un atto

ricognitivo di tutte le strutture rientranti tra gli autorizzati all'esercizio di cui al comma 3 dell'art. 9 e dei posti letto di RSA ex R.R. 3/2005 e di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. rientranti nell'ambito di applicazione dei commi 3 e 4 del precedente art. 10, con l'indicazione:

- 1) dei posti letto di RSA non autosufficienti ancora disponibili, e rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui al comma 1 dell'art.10, da assegnare ai sensi del comma 5 dell'art.10;
 - 2) dei posti letto da assegnare alle strutture ammesse ai finanziamenti di cui all'art. 29 comma 7 della legge regionale n. 9/17 e s.m.i entro la data di entrata in vigore della stessa legge, entro la percentuale pari al 5% dei posti letto di cui alla precedente punto 1.
- b) (omissis)"

Il R.R. n. 4/2019, all'art. 12 indica che:

"La mancata presentazione dell'istanza di conversione dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento deve intendersi quale rinuncia ai sensi e per gli effetti degli articoli 9, comma 4, lett. c) e 26, comma 2, lett.a) L.R. n. 9/2017. Il mancato adeguamento ai requisiti di cui al presente regolamento nei termini indicati nel presente articolo, comporta la revoca dell'autorizzazione e dell'accreditamento ai sensi e per gli effetti degli articoli 14, commi 6 e 8, e 26, commi 2 lett. b) e 3, L.R. n. 9/2017."

In ottemperanza alle predette disposizioni Regolamentari in data 29/11/2019 veniva pubblicata sul Burp n. 138 la delibera di Giunta Regionale n. 2153/2019 (cd. atto ricognitivo) per cui dal 1 dicembre 2019 decorreva il termine; per la presentazione delle istanze di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e/o dell'accreditamento da parte delle strutture sociosanitarie già autorizzate al funzionamento e non contrattualizzate con la ASL; per la sottoscrizione delle preintese (piano di conversione) per le strutture sociosanitarie già autorizzate all'esercizio/accreditate/con parere di compatibilità/contrattualizzate; per la presentazione delle nuove istanze di autorizzazione alla realizzazione di strutture sociosanitarie, previo rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale.

Con la DGR n. 1006 del 30/06/2020, facendo seguito alle istanze presentate dalle strutture interessate dal processo di conversione, venivano approvati:

- il piano di conversione dei posti letto/posti a seguito della sottoscrizione delle preintese di cui all'art. 12 di entrambi i regolamenti;
- le tabelle relative all'assegnazione dei posti ai fini della conferma dell'autorizzazione e dell'accreditamento;
- le disposizioni transitorie relative al potenziamento dei livelli essenziali di assistenza.

Nell'allegato B alla predetta DGR n. 1006/2020 (pubblicata sul BURP n. 103 del 14/07/2020) veniva specificato che le strutture che non risultavano aver trasmesso l'istanza di conferma del precedente titolo autorizzativo ai fini della conversione ai requisiti previsti dai nuovi regolamenti n. 4/2019 e n. 5/2019, *"entro e non oltre 15 gg decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURP, possono documentare l'eventuale trasmissione dell'istanza mediante esibizione di idonea documentazione (ricevuta di trasmissione della pec entro i termini previsti dalla DGR n. 2153/2019) esclusivamente alla pec sociosanitario.regione@pec.puglia.rupar.it. Decorsi i 15 giorni, che si ribadisce essere un termine perentorio, la mancata conversione dell'autorizzazione all'esercizio deve intendersi quale rinuncia ai sensi e per gli effetti degli articoli 9, comma 4, lett. c) e 26, comma 2, lett.a) L.R. n. 9/2017"*.

Con successiva DGR 1409 del 2020 la Regione, acquisite le comunicazioni pervenute dalle strutture, provvedeva alla riapprovazione delle tabelle di cui agli allegati A e B della DGR n. 1006/2020.

Per la Rsa non autosufficienti di titolarità di Anni d'Oro Società Cooperativa Sociale ubicata ad Arnesano (LE) alla Via Materdomini n.79 con una capacità ricettiva di 12 posti letto non perveniva alcuna istanza di conferma

del precedente titolo autorizzativo ai fini della conversione ai requisiti previsti dal nuovo regolamento n. 4/2019.

Nella fattispecie, con Determinazione n. 212 Registro del 19/09/2017, al Registro Generale n° 670 del 19/09/2017, l'Area 1 - Affari generali e servizi alla persona del Comune di Arnesano (LE):

- **revocava l'autorizzazione al funzionamento** rilasciata con Determinazione propria n° 58 Registro del 15/05/2014 al Registro Generale n° 154 del 15/05/2014 alla Residenza sociosanitaria assistenziale (art.66 Reg. R. n.4/2007) ubicata a Arnesano (LE) alla Via Materdomini n.79 con una capacità ricettiva di 12 posti letto di titolarità della Associazione Monnalisa
- **autorizzava al funzionamento** la Residenza sociosanitaria assistenziale (art.66 Reg. R. n.4/2007) ubicata a Arnesano (LE) alla Via Materdomini n.79 con una capacità ricettiva di 12 posti letto di titolarità della **Anni d'Oro Società Cooperativa Sociale**

Successivamente, con Determinazione n. 243 Registro del 12/10/2017, al Registro Generale n° 733 del 12/10/2017, l'Area 1 - Affari generali e servizi alla persona del Comune di Arnesano (LE) determinava l'annullamento della propria Determinazione al Registro Generale n. 212 del 19/09/2017 avente ad oggetto *"Autorizzazione al funzionamento della struttura rivolta a Residenza sociosanitaria assistenziale (RSSA) (art.66 Reg. R. n.4/2007 e ss.mm.ii.) denominata ANNI D'ORO e contestuale revocava l'autorizzazione al funzionamento della Struttura denominata Associazione Monnalisa rilasciata con Det. Area I n. 58 Registro del 15/05/2014 Registro Generale n° 154 del 15/05/2014"*

Con Determinazione al Registro Generale n° 837 del 21/11/2017 l'Area 1 - Affari generali e servizi alla persona del Comune di Arnesano (LE):

- **provvedeva all'annullamento della propria Determinazione n. 243 Registro del 12/10/2017** Registro Generale n° 733 del 12/10/2017 avente ad oggetto: *"Annullamento della Determinazione n. 212 Registro del 19/09/2017 Registro Generale n. 670 del 19/09/2017 avente ad oggetto "Autorizzazione al funzionamento della struttura rivolta a Residenza sociosanitaria assistenziale (RSSA) (art.66 Reg. R. n.4/2007 e ss.mm.ii.) denominata ANNI D'ORO e contestuale revoca autorizzazione al funzionamento della Struttura denominata Associazione Monnalisa rilasciata con Det. Area I n. 58 Registro del 15/05/2014 Registro Generale n° 154 del 15/05/2014"*
- di dare atto che in seguito all'annullamento della Determinazione propria n. 243 Registro del 12/10/2017 - Registro Generale n° 733 del 12/10/2017, di cui al punto precedente, si dispone di **confermare quanto stabilito con la Determinazione propria n. 212 Registro del 19/09/2017 Registro Generale n. 670 del 19/09/2017.**

La predetta Struttura veniva iscritta nel Registro Regionale delle strutture e dei servizi autorizzati all'esercizio delle attività socio assistenziali destinate agli anziani con Determinazione Regionale della Sezione Promozione della Salute e del Benessere della Regione Puglia n. 1138 del 06/12/2017.

La predetta struttura veniva riportata nell'atto ricognitivo adottato con DGR 2153 del 2019, tra le RSSA ex art 66 del RR 4 del 2007 autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del Regolamento n. 4 del 2019.

Pertanto, al fine di partecipare alla procedura tesa ad ottenere la conferma del titolo autorizzativo il legale rappresentante delle struttura avrebbe dovuto inoltrare, nei termini previsti, l'istanza di conferma dell'autorizzazione all'esercizio.

Tale adempimento, come già detto in premessa, era previsto dal RR 4 del 2019 e dalla stessa DGR 2153 del 2019 a carico delle strutture interessate dal processo di adeguamento ai nuovi requisiti minimi e ulteriori previsti dai RR 4 e 5 del 2019, al fine del rilascio/conferma da parte della Regione dell'autorizzazione all'esercizio, configurandosi, a contrario, **nell'ipotesi di mancato invio dell'istanza nel termine perentorio previsto una**

fattispecie di rinuncia alla conversione del titolo ai sensi e per gli effetti degli articoli 9, comma 4, lett. c) L.R. n. 9/2017.

La struttura sociosanitaria di che trattasi non presentava alcuna istanza di conferma dell'autorizzazione.

Inoltre, con pec del 07/05/2025, acquisita al protocollo della Regione Puglia n. 240919 del 07/05/2025, il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute N.A.S. di Lecce inviava al Dipartimento di Promozione della Salute Regione Puglia, al Comune di Arnesano e al Dipartimento di Prevenzione ASL Lecce nota n. 6712/3-1 del 07/05/2025 nella quale comunicava che in data 05/05/2025 ha effettuato un'ispezione presso la struttura in oggetto, a seguito del quale rilevava le seguenti non conformità:

"(...)

- ...omissis...
- ...omissis...
- ...omissis...
- ...omissis...
- ...omissis...
- ...omissis...
- ...omissis...(...)"

Con nota della Regione Puglia n. 269459 del 21/05/2025, questa Sezione comunicava:

- al Legale Rappresentante della Anni d'Oro Società Cooperativa Sociale,
- al Dipartimento di Prevenzione della ASL Lecce,
- al Direttore dell'Area Servizio Socio Sanitario della ASL Lecce,
- al Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – N.A.S. di Lecce,

ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/1990 e dell'art. 9, comma 4, lett. c) della Legge Regionale n. 9/2017 e successive modifiche e integrazioni, l'avvio del procedimento finalizzato alla dichiarazione di decadenza dell'autorizzazione al funzionamento della Residenza Sociosanitaria Assistenziale (ex art. 66 del Regolamento Regionale n. 4/2007), rilasciata originariamente con Determinazione del Registro Generale n. 670 del 19/09/2017 e successivamente confermata con Determinazione n. 837 del 21/11/2017 da parte dell'Area 1 – Affari Generali e Servizi alla Persona del Comune di Arnesano (LE), relativa alla struttura di titolarità della Anni d'Oro Società Cooperativa Sociale, ubicata in Arnesano (LE), alla Via Materdomini n. 79, con una capacità ricettiva pari a 12 posti letto.

Con pec del 29/05/2025, acquisita al protocollo della Regione Puglia n. 288472 del 29/05/2025, il Dipartimento di Prevenzione ASL Lecce trasmetteva al Comune di Arnesano, Dipartimento Promozione Della Salute Del Benessere Sociale e Dello Sport Per Tutti e al Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – N.A.S. di Lecce, verbale n. 93919 - del 29/05/2025 in cui comunicava che:

"(...) ...omissis... (...) Quanto riscontrato sarà notificato alla Regione Puglia – Dipartimento di Promozione della Salute, Benessere e Sport per la sospensione dell'Autorizzazione Sanitaria relativamente alla ridefinizione della capacità ricettiva,"

Con pec del 29/05/2025, acquisita al protocollo n. 290479 del 30/05/2025 della Regione Puglia venivano trasmessi gli scritti difensivi redatti nell'interesse della Coop. ANNI D'ORO, comprensivi di:

- attestati di frequenza per addetti antincendio datati 2023;
- registro delle attrezzature antincendio;
- planimetria datata 2017;
- risultati finali del monitoraggio della concentrazione del gas radon riferiti agli anni 2018/2019.

Negli scritti difensivi l'avvocato comunicava: "(...) ...*omissis*.....*omissis*... (...)" Di fatti, veniva confermata la presenza di un numero di utenti superiore rispetto a quella oggetto di precedente autorizzazione comunale.

In aggiunta l'avvocato comunicava che: "(...) ...*omissis*... (...)" Di fatti, veniva confermata la presenza di tre posti letto e inoltre si evidenzia che non è contemplata la possibilità di collocare tre posti letto nella stessa stanza, nemmeno in via temporanea o per ragioni emergenziali.

Per quanto riguarda la planimetria datata 2017, le stanze indicate come "*camera 1*" e "*camera 2*" risultano contrassegnate come "*camera per disabili*". Tuttavia, si precisa che la struttura, ai sensi dell'autorizzazione rilasciata con Determinazione del Registro Generale n. 670 del 19/09/2017, successivamente confermata con Determina n. 837 del 21/11/2017 dall'Area 1 - Affari Generali e Servizi alla Persona del Comune di Arnesano (LE), era autorizzata come Residenza Sociosanitaria Assistenziale (ex art. 66 Reg. R. n. 4/2007). Pertanto, la struttura era abilitata a erogare servizi socioassistenziali esclusivamente a persone anziane e a soggetti affetti da demenze senili, non a persone con disabilità.

Riassumendo, la società Anni d'Oro alla data prevista per la presentazione dell'istanza non trasmetteva nessuna istanza di conversione dell'autorizzazione all'esercizio. La stessa società nelle controdeduzioni non fa riferimento ad alcuna istanza trasmessa.

Ai sensi del R.R. n. 4/2019, all'art. 12, la mancata trasmissione dell'istanza deve intendersi quale rinuncia ai sensi e per gli effetti degli articoli 9, comma 4, lett. c) e 26, comma 2, lett.a) L.R. n. 9/2017.

La situazione si aggrava ulteriormente alla luce delle verifiche ispettive effettuate dai Carabinieri del NAS di Lecce e dal Dipartimento di Prevenzione della ASL Lecce, che hanno accertato come la struttura continui ad esercitare attività sociosanitaria senza aver avviato il previsto procedimento per la conferma del titolo autorizzativo, come invece richiesto dal Regolamento Regionale n. 4/2019.

In aggiunta, dai sopralluoghi effettuati da entrambi gli enti è emerso il mancato rispetto dei requisiti strutturali stabiliti dalla normativa regionale vigente, con conseguente compromissione grave delle condizioni di sicurezza e tutela della salute degli utenti accolti.

Tra le numerose criticità riscontrate si evidenziano:

- ...*omissis*...
- ...*omissis*...
- ...*omissis*...
- ...*omissis*...
- ...*omissis*...

Tali rilevazioni evidenziano palesi violazioni rispetto all'atto autorizzativo rilasciato dal Comune di Arnesano (LE) e la mancanza di conformità non solo rispetto agli standard più recenti disciplinati dal Regolamento Regionale n. 4/2019, ma anche in relazione alle disposizioni precedenti, già sancite dall'ex art. 66 del Regolamento Regionale 4/2007, con conseguenti rischi significativi per la sicurezza e il benessere degli utenti della struttura.

I sopralluoghi hanno inoltre messo in luce un quadro di gravi carenze non solo rispetto ai requisiti strutturali previsti dalla normativa vigente, ma anche in aperta violazione delle più elementari norme igienico-sanitarie e di sicurezza, vedasi ...*omissis*... e ...*omissis*....

In conclusione, la mancata presentazione dell'istanza di conversione, di per sé è sufficiente ai sensi dell'art. 12 del Regolamento Regionale n. 4/2019, a determinare la decadenza dell'autorizzazione. Tale omissione si

inserisce in un quadro gestionale già fortemente compromesso e aggravato da gravi violazioni e comportamenti che pongono seri rischi alla sicurezza, alla salute e alla dignità degli utenti accolti.

Atteso che le controdeduzioni di parte, per quanto sopra rappresentato, non sono idonee a confutare quanto rilevato nell'avvio del procedimento dichiarativo della decadenza

Posto quanto sopra si propone:

- Dichiarare la decadenza dell'autorizzazione al funzionamento, ai sensi dell'art 3 comma 3 lett. C) e dell'art 9 comma 4 lett. c) della LR 9 del 2017, rilasciata da parte dell'Area 1 - Affari Generali e Servizi alla Persona del Comune di Arnesano (LE) con Determinazione del Registro Generale n. 670 del 19/09/2017 e successivamente confermata con Determina n. 837 del 21/11/2017 relativa alla Rsa non autosufficienti ex art. 66 del R.R. 4 del 2007 con sede operativa in Arnesano (LE) alla Via Materdomini n.79 e per l'effetto dichiarare la decadenza tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
- Sotto altro profilo, ritenuta assorbente la cause di decadenza rispetto a quella di revoca, disporre in subordine ai sensi dell'art 3 comma 3 lett. c) della LR 9 del 2017, ricorrendone i presupposti di merito, la revoca dei predetti provvedimenti autorizzativi, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi li.e conseguenza

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

VALUTAZIONE IMPATTO DI GENERE

La presente Determinazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della D.G.R. n. 1295 del 26 settembre 2024.

L'impatto di genere stimato è:

- ☐ diretto
- ☐ indiretto
- ☒ neutro
- ☐ non rilevato

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- Dichiarare la decadenza dell'autorizzazione al funzionamento, ai sensi dell'art 3 comma 3 lett. C) e dell'art 9 comma 4 lett. c) della LR 9 del 2017, rilasciata da parte dell'Area 1 - Affari Generali e Servizi alla Persona del Comune di Arnesano (LE) con Determinazione del Registro Generale n. 670 del 19/09/2017 e successivamente confermata con Determina n. 837 del 21/11/2017 relativa alla Rsa non autosufficienti ex art. 66 del R.R. 4 del 2007 con sede operativa in Arnesano (LE) alla Via Materdomini n.79 e per l'effetto dichiarare la decadenza tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
- Sotto altro profilo, ritenuta assorbente la cause di decadenza rispetto a quella di revoca, disporre in subordine ai sensi dell'art 3 comma 3 lett. c) della LR 9 del 2017, ricorrendone i presupposti di merito, la revoca dei predetti provvedimenti autorizzativi, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.

di notificare il presente provvedimento:

- Al Legale rappresentante della Anni d'Oro Società Cooperativa Sociale
annidorocooperativa@legalmail.it
- Comune di Arnesano (LE) ufficiosegreteria@comune.arnesano.le.it
- Al Dipartimento di Prevenzione della ASL Lecce dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it
- Comando Carabinieri per la Tutela della Salute N.A.S. di Lecce sle41665@pec.carabinieri.it

Il presente provvedimento:

- a. sarà pubblicato sul BURP ai sensi della Legge Regionale 15 giugno 2023, n. 18;
- b. Sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- c. sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d. sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art.23 del D.Lgs. n. 33/2013;
- e. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f. il presente atto, composto da n. 12 facciate, è adottato in originale;
- g. viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

Funzionario Amministrativo
Andrea Ricco

E.Q.. Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti Territoriali
Brindisi-Lecce-Taranto
Francesca Vantaggiato

Il Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizioni
di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria
Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta
Mauro Nicastro